

## **CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITA' IN UN ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI EMPOLI , VIA CANTINO CANTINI**

Nella data dell'ultima firma digitale apposta, con la presente scrittura privata, tra:

- **Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa**, di seguito SdS, con sede legale in Empoli (FI), Via dei Cappuccini n. 79, C.F./P.IVA 91014920507, nella persona del Dott. Franco Doni, [REDACTED], domiciliato in virtù della carica presso la sede legale dell'ente, in qualità di direttore e legale rappresentante della stessa, giusto provvedimento di nomina conferito con decreto del Presidente n. 3 del 29.06.2023;

**E**

- **Associazione Vorrei prendere il treno**, di seguito ETS, con sede legale in Cerreto Guidi, via Roma, 2 Codice Fiscale 91043050482, nella persona del Sig. Carlo Tempesti, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale dell'ETS, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, (Iscrizione al RUNTS decreto n. 32945 del 14/09/2022);

### **PREMESSO**

- che la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa è stata ammessa, in qualità di Soggetto attuatore, al finanziamento dei seguenti progetti a valere sulle risorse PNRR Missione 5 - "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale":

- 1) Investimento 1.2\_001 Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Progetto CUP J74H22000260005
- 2) Investimento 1.2\_002 Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Progetto CUP J74H22000260005;

- che i progetti relativi al Sub-investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" prevedevano interventi diretti a fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia;

- che sul Comune di Empoli è stato attivato un progetto di gestione di un appartamento per la sperimentazione della vita in autonomia da parte di ragazze e giovani donne con disabilità, denominato "l'appartamento delle ragazze" che ha visto, in qualità di soggetto gestore l'Associazione Vorrei prendere il treno;

- l'immobile di Via Cantino Cantini, in locazione, sarà nella disponibilità di questo ATS fino al 31/12/2026;

- che appare utile dare prosecuzione alle attività presenti nell'appartamento, coinvolgendo le beneficiarie che fino ad oggi hanno partecipato alle attività promosse e che hanno manifestato il proprio interesse al prosieguo dell'esperienza, per quanto possibile;

- che L'associazione Vorrei prendere il treno si è resa disponibile a dare continuità alle attività svolte previste dal progetto PNRR;

- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato lo schema della presente Convenzione.

- che le verifiche effettuate sull'ETS Associazione Vorrei prendere il treno hanno dato esito positivo;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa intende avvalersi della Associazione Vorreiprendereiltreno ETS per la realizzazione delle attività di supporto all'autonomia presso l'alloggio di Empoli, in Via Cantino Cantini, che fino al 30/06/2026 è stato inserito nella progettazione PNRR Missione 5 - "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale - Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per le persone con disabilità che si proponeva di realizzare un Progetto di vita autonoma per persone con disabilità.

L'Associazione Vorreiprendereiltreno (d'ora in avanti denominata ETS) si impegna svolgere le attività di coordinamento per il mantenimento del progetto **fino al 31/12/2026**.

L'ETS, con la firma del presente atto, dichiara di condividere le finalità e gli obiettivi di interesse generale del Progetto, assume la diretta responsabilità per il loro raggiungimento e si impegna affinché le attività progettuali siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

## **Art. 2 – Disposizioni Generali**

Il referente per la Società Empolese Valdarno Valdelsa è la Dott.ssa Silvia Giorli o suo delegato.

E' referente per l'ETS: Carlo Tempesti o suo delegato;

Il Referente del Progetto garantirà i necessari collegamenti e raccordo con i Servizi e le strutture operative della SDS che abbiano competenze specifiche in relazione all'attuazione del progetto.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

## **Art. 3 - Obiettivi**

La condizione di disabilità è intesa come interazione negativa della persona con i contesti in cui vive o vuole vivere, nella misura in cui questi presentino barriere ed ostacoli alla loro piena fruizione.

L'obiettivo del presente accordo, in continuità con l'esperienza già realizzata a valere sulle risorse PNRR – Investimento 1.2, è quello di garantire un supporto all'autonomia abitativa per le beneficiarie coinvolte o da coinvolgere e dare prosecuzione, fino al 31/12/2026 all'esperienza abitativa presso l'immobile di Empoli, Via Cantino cantini.

I beneficiari della progettazione sono individuati dalla Unità di valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVM) che elabora una progettazione individualizzata sulla base delle competenze e dei bisogni di ciascuno.

Risulta, quindi, necessario prevedere dei supporti alla convivenza che tengano conto delle necessità dei singoli e del gruppo nel suo complesso.

## **Art. 4 - Azioni previste**

Le azioni di supporto al percorso di autonomia richieste prevedono la presenza di personale esperto che supporti e faciliti la convivenza delle persone con disabilità inserite nella progettazione e ospitate nell'alloggio del Comune di Empoli, Via Cantino Cantini.

Le attività da attivare sono le seguenti::

- coordinamento e supervisione della convivenza – in carico all'Associazione Vorreiprendereiltreno;
- assistenza nelle normali azioni quotidiane, di cura della persona e della casa e di disbrigo delle commissioni, se necessario- da realizzare tramite la presenza di personale individuato dalla SDS EVV (educativa e OSA).

## **Art. 5 – Destinatari del progetto**

Il progetto si rivolge a ragazze o giovani donne con disabilità individuate dall'UVM sulla base delle proprie attitudini e motivazioni e che potranno essere sia persona già inserite nell'appartamento sia nuove beneficiarie.

## **Art. 6 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al **31/12/2026**, data in cui questo ATS cesserà di avere diritto all'utilizzo dell'appartamento.

## **Art. 7 – Risorse messe a disposizioni dalle parti**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa mette a disposizione il personale educativo e assistenziale disponibile sulla base di convenzioni attive in materia.

L'ETS invece continuerà a svolgere attività di coordinamento e di supporto all'esperienza abitativa al fine di garantire una continuità con la progettazione PNRR che si è conclusa il 30/06/2026.

## **Art. 8 – Risorse umane**

Per lo svolgimento delle attività previste l'ETS garantisce le attività di coordinamento e di supervisione tramite l'utilizzo di personale dotato delle necessarie competenze. Gli operatori impiegati a qualunque titolo nelle attività, rispondono del proprio operato.

Il rapporto con gli eventuali volontari impiegati nel progetto è regolamentato dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso – di comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano compromettere la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

## **Art. 9 – Copertura assicurativa**

L'ETS è interamente responsabile di ogni danno arrecato alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, agli assistiti e/o a terzi, nell'attuazione del progetto oggetto dell'accordo e deve sottoscrivere apposita polizza assicurativa. In ogni caso, tali polizze assicurative dovranno essere fornite in copia alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che potrà in ogni momento valutarne la completezza e congruità e chiederne l'eventuale integrazione.

L'ETS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

## **Art. 10 – Raccordo e coordinamento con soggetti pubblici e privati coinvolti**

L'Associazione Vorreiprendereilreno si impegna a:

- garantire il raccordo continuo con il Referente e con i Servizi e le strutture operative della SDS che abbiano competenze specifiche in relazione alla attuazione delle attività oggetto del presente accordo;
- definire e curare le necessarie forme di raccordo e coordinamento con tutti i soggetti del Terzo Settore a vario titolo coinvolti e che potranno essere coinvolti nell'attuazione delle azioni progettuali previste;
- garantire la propria disponibilità a procedere, di concerto con la SDS e con il servizio sociale professionale, alla gestione di momenti condivisi di analisi dei bisogni e dei processi di gestione della presa in carico degli beneficiari con la partecipazione degli operatori interessati.

## **Art. 11 – Risoluzione**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 241/90 l'Amministrazione procedente può recedere unilateralmente dall'accordo convenzionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere al rimborso delle spese già sostenute per il progetto e non ancora rimborsate.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- ✓ violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'ETS ;
- ✓ messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS ;
- ✓ interruzione non motivata delle attività;
- ✓ gravi inadempienze o difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, rispetto a quanto previsto nel Progetto Definitivo;
- ✓ gravi inadempienze a quanto statuito dal presente accordo convenzionale;
- ✓ quando l'ETS si renda colpevole di frode;
- ✓ qualora l'ETS violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- ✓ qualora l'ETS venga sciolto, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto statutario tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- ✓ nel caso di cancellazione di uno o più ETS dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o comunque nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione;
- ✓ accertata inosservanza degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa" approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 21 del 02/07/2018.
- ✓ gravi violazioni dei diritti degli utenti o della loro dignità personale anche in riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili;

- ✓ violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- ✓ inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo.

La risoluzione ha efficacia immediata dalla data di ricevimento della comunicazione in forma scritta ad opera dell'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione dell'Amministrazione, tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 12 – Recesso**

1. È fatta salva la facoltà di recesso da parte dei soggetti firmatari.
2. Il recesso si esercita per iscritto con un preavviso di 90 giorni e deve essere motivato.
3. Il recesso viene trasmesso, per email o PEC, dalla parte recedente agli altri soggetti sottoscrittori.

#### **Art. 13 – Responsabilità**

L'ETS si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l'adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale ed i mezzi utilizzati.

L'ETS assume, di fronte alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, la piena responsabilità di eventuali danni arrecati agli utenti, nel corso delle attività di propria competenza e si obbligano a rispondere dei danni e ad eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione. L'ETS assume, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da essi designate per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto.

All'ETS è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per qualsiasi fatto avvenuto durante lo svolgimento del progetto, per danni a cose o persone.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti accettano che il Titolare del trattamento dati personali sia la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa con sede in Empoli, Via dei Cappuccini n. 79 - tel. 0587 702908 - PEC (Posta Elettronica Certificata): [sdsempolesevaldarnovaldelsa@pec.it](mailto:sdsempolesevaldarnovaldelsa@pec.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l'avv. MICHELE MORRIELLO contattabile tramite mail all'indirizzo [m.morriello@studiolegalemorriello.it](mailto:m.morriello@studiolegalemorriello.it). Per informativa integrale visiti la sezione "Protezione dei dati personali" sul sito della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (link diretto <https://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/vis-art/100331/Privacy>).

Ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE citato, il Titolare provvede alla nomina degli ETS quali Responsabili del trattamento. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali e le altre categorie di dati strettamente necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del progetto di cui alla presente convenzione e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per realizzare le attività del Progetto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto delle normative Comunitarie e nazionali vigenti e delle istruzioni fornite nella nomina a Responsabile.

Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l'ETS è tenuta, in particolare:

- a) a comunicare alla amministrazione pubblica i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei rimborsi, specialmente ad ogni sua modificazione;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa al progetto avvalendosi di banche o Poste italiane spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 136/2010;
- c) a utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di attività impiegati nello sviluppo delle prestazioni legate al progetto.

#### **Art. 15 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage**

Il soggetto partecipante si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. a questa SdS entro il 31 gennaio di ogni anno. L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

#### **Art. 16 – Registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

L'imposta di bollo è a carico degli ETS salvo esenzioni di legge.

#### **Art. 17 – Rinvii normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento ai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 ed alle norme richiamate negli atti di cui alle Premesse.

#### **Art. 18 – Controversie**

I rapporti tra le parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di amichevole conciliazione. In ogni caso si richiamano le disposizioni dell'art. 133, c. 1 lett. a) p. 2 del D.Lgs. 104/2010.

Nelle more della definizione della controversia, il soggetto attuatore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività di progetto.

#### **FIRME**

Per la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa  
Franco Doni

Per l'Associazione Vorreiprendereiltreno  
Carlo Tempesti

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell'ETS, dichiara di avere perfetta e particolareggiata

conoscenza delle clausole dell'accordo e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti